

Alert

Insolvency & Restructuring - Review

Adeguatezza degli assetti e gestione della crisi d'impresa

LE NORME DEL CNDCEC E LE LINEE GUIDA DELL'ASSONIME RECEPISCONO LE ULTIME RIFORME LEGISLATIVE

L'ultimo aggiornamento del 12 gennaio 2021 delle **Norme di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate** del **CNDCEC** ha recepito la novellata formulazione dell'art. 2086 c.c., il cui secondo comma impone all'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.

In quanto clausola generale, il contenuto degli assetti non è specificato, così che ciascuna impresa li possa determinare sulla base delle proprie tipicità e delle *best practices* del settore in cui opera. La loro implementazione, tra l'altro, comporta: la procedimentalizzazione dell'organizzazione di impresa; la ripartizione dei poteri amministrativi; l'articolazione del controllo interno (in *risk management*, *compliance* e *internal audit*, soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni); lo scambio dei flussi informativi; la predisposizione (nell'ottica di una gestione contabile lungimirante) di documenti previsionali e verifiche periodiche.

La **doverosa adozione di assetti** - rispondente all'esigenza di preservare l'impresa con mirati interventi *ex ante* -, così come la loro elaborazione pratica, incombe sull'organo gestorio e si coniuga con l'esteso obbligo di vigilanza demandato al collegio sindacale dalle Norme del CNDCEC. Si fa particolare riferimento alle nuove Norme 11.1 e 11.2, che prevedono che il Collegio controlli che gli assetti siano adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa, oltre che validi sotto il profilo informativo-procedurale a individuare tempestivamente segnali di perdita di continuità aziendale o di crisi. Si tratta di un controllo molto ampio. Il Collegio deve infatti: effettuare ispezioni tanto più mirate quanto più evidenti si manifestino i segnali della crisi; formulare osservazioni sulle relazioni predisposte dagli amministratori; chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e informazioni al revisore legale nonché attivarsi qualora non siano adottati i necessari provvedimenti, convocando l'assemblea dei soci o presentando denuncia al Tribunale (soprattutto se il capitale dovesse scendere al di sotto del minimo legale). Si rammenta incidentalmente che nel caso in cui la perdita generatasi durante l'esercizio 2020 portasse il capitale sociale a essere negativo, fermo l'obbligo di segnalazione all'OCRI, si potrà beneficiare del rinvio quinquennale previsto nell'ambito della legislazione emergenziale dalla legge di bilancio 2021.

Va notato come le Norme passate in rassegna siano altresì coerenti con il dettato dall' **art. 14 del CCI** (che entrerà in vigore il 1° settembre 2021), nella parte in cui pone in capo agli organi di controllo

Alert

Insolvency & Restructuring - Review

societari l'obbligo di riscontrare *in primis* l'adeguatezza dell'assetto predisposto dall'amministrazione (suggerendo, dunque, che l'individuazione di eventuali profili di responsabilità in capo ai sindaci avvenga in questa prospettiva).

Ulteriore riferimento conforme al dettato dell'art. 2086, comma 2°, c.c., è, poi, rappresentato dalla Guida pratica per le imprese dell'**Assonime** del 3 agosto 2020, che, benché pubblicata al dichiarato scopo di fornire indicazioni utili per programmare e gestire la reazione delle imprese nel contesto pandemico, offre *input* che le imprese potrebbero recepire anche a prescindere dalle condizioni attuali. In particolare la Guida si concentra sull'analisi della situazione interna riguardante le cause e lo stato di difficoltà in cui versa l'impresa, volta a isolare l'origine e determinare la gravità della crisi, e sull'esame - quanto più possibile prospettico - del *market* di riferimento per anticiparne le mutazioni. Inoltre, di fronte alla prospettata modifica dei consumi, sarà necessario convertire celermente i sistemi di produzione e distribuzione, attivare forme di approvvigionamento alternative e prepararsi a probabili cambiamenti nei canali di vendita.

Il terzo passaggio suggerito è la definizione di un *action plan* complessivo di tutte le procedure di rimedio. L'Assonime suggerisce specificamente diverse strategie per l'impresa, tra cui spicca l'utilizzo degli *stress test*, ovvero simulazioni da effettuare periodicamente di scenari avversi atte a stimare la resilienza dell'impresa, non solo per intraprendere azioni correttive in fase pre-crisi (c.d. *twilight zone*). Qualora detti test (facenti parte di una metodologia di analisi del processo di gestione del rischio di impresa e di enti già diffusasi) rilevino scenari positivi si potranno stimare i flussi di cassa e sviluppare piani finanziari per la gestione della liquidità, pianificare operazioni di rafforzamento patrimoniale dell'impresa, accedere alla finanza straordinaria da Covid-19. Diversamente, l'amministratore dovrà evitare un aumento del debito e ricorrere allo strumento di composizione della crisi giudicato più idoneo.

Alla luce dei rilievi che precedono, emergono chiaramente le ricadute sul versante della responsabilità degli organi sociali, la cui disciplina, così ridefinita, trova oggi una corrispondente cornice costituita dal dettato codicistico e dalle disposizioni settoriali, andando a formare un'opera complessa ma teleologicamente uniforme.

10.02.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Luca Ferrari, Partner
E: l.ferrari@nmlex.it
T.: +39 051 992 1950

Pierluigi Monari Sardè, Partner
E: pl.monari@nmlex.it
T.: +39 051 992 1950

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it